

Prot. 326/20/fncf/fta

Roma, 18 marzo 2020

A tutti  
gli Ordini dei Chimici e dei Fisici  
Loro Sedi

**OGGETTO: DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 (MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19).**

Si informa che è stato pubblicato, sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il decreto legge in oggetto. Il provvedimento ha introdotto numerose disposizioni di interesse degli Ordini e degli iscritti; qui di seguito, si riassumono quelle che appaiono di maggiore e principale rilevanza.

**Misure riguardanti gli iscritti.**

L'articolo 8 del decreto legge ha previsto che il **Ministero della difesa** può conferire - previo avviso pubblico e previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative - **incarichi individuali a tempo determinato, per un anno, non rinnovabile, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale** appartenente all'Area terza, posizione economica F1, **profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica**. Le attività professionali svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.

Tale misura si affianca a quelle di **potenziamento e di permanenza in servizio di personale sanitario, anche con qualifica dirigenziale, per il periodo di emergenza** prevista in altre disposizioni del decreto. Gli articoli 23 e 25 prevedono - in aggiunta alle ulteriori misure di sostegno per il lavoro, anche in materia di congedo e indennità ai lavoratori - un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di 600 euro - o di 1000 euro, con riferimento al personale sanitario - per i lavoratori autonomi, anche non iscritti all'INPS e iscritti alle casse previdenziali, subordinatamente alla comunicazione da parte di queste ultime del numero dei beneficiari.

Gli articoli 27 e 28 riconoscono **ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata dell'INPS**, nonché alle gestioni speciali dell'AGO, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, purché non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Dall'articolo 44 è prevista, a favore dei lavoratori autonomi, ivi inclusi i **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, l'istituzione del **"Fondo per il reddito di ultima istanza"**, volto a garantire il riconoscimento di una **indennità** nel limite di spesa previsto.

All'articolo 54, si aggiunge, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, l'ammissione ai benefici del **Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (cd. "Fondo Gasparrini")** dei **lavoratori autonomi e dei liberi professionisti** che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un **calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus**. Per l'accesso al Fondo, ferme restando le condizioni previste dalla vigente normativa, non è richiesta la presentazione dell'indicatore dell'ISEE.

L'articolo 62 prevede: a) la **sospensione degli adempimenti tributari**, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**; b) la **sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, con rinvio del pagamento al 31 maggio 2020**, relativi alle **ritenute alla fonte, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria**.

L'articolo 63 riconosce un premio pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni lavorativi svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.

Alle suddette disposizioni si aggiungono quelle in materia di materia di lavoro agile (articolo 39) e di credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (articolo 64), che - unitamente ad altre - potrebbero essere di interesse degli iscritti facenti parte di studi o imprese operanti nel settore di competenza, nonché le previsioni in tema di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, di cui si dirà meglio nel paragrafo che segue.

Tra le altre misure si fa presente anche l'articolo 113 al "Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti" tra cui si evidenzia il rinvio al 30 giugno 2020 del termine ultimo per la presentazione del MUD 2020, il Modello Unico di Dichiarazione ambientale con riferimento all'anno 2019, e degli altri adempimenti ambientali prossimi alla scadenza, ovvero quelli per la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché la trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli, la presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione sui rifiuti trattati dagli impianti autorizzati e il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

#### **Misure riguardanti gli Ordini.**

L'articolo 68 contiene una disposizione di **sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020** e derivanti da cartelle o avvisi di pagamento già emessi, ivi inclusi quelli inerenti contributi, quote, tasse e tributi dovuti agli Ordini. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Non è dovuto il rimborso di quanto già versato.

L'articolo 73 prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 31 luglio 2020, **"i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base**

*territoriale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni".* La medesima disposizione viene **estesa**, in analogia con quanto previsto dall'articolo 106 in materia di svolgimento delle assemblee di società, **alle associazioni private anche non riconosciute e alle fondazioni**, che, anche ove non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Dall'attuazione delle citate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche interessate, che provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili sui propri bilanci.

L'articolo 75 autorizza gli Ordini, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quelle penali e da quelle in materia di antimafia, ad acquistare, sino al 31 dicembre 2020, **beni e servizi informatici**, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché **servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa». Vengono dettate specifiche modalità di attuazione della disposizione, a cui si invita a prestare la massima attenzione. Restano confermate anche le precedenti modalità per gli Ordini che possono avvalersene.

L'articolo 87 prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il **lavoro agile** è, per ogni rapporto di lavoro subordinato, la **modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa negli Ordini**, che, conseguentemente, limitano la **presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro**, anche in ragione della gestione dell'emergenza. La **prestazione lavorativa in lavoro agile** può essere svolta **anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Qualora non sia possibile** ricorrere al lavoro agile, gli Ordini utilizzano gli strumenti delle **ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione** e di altri **analoghi istituti**, nel rispetto della contrattazione collettiva. **Esperate tali possibilità**, gli Ordini possono motivatamente **esentare il personale dipendente dal servizio**. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e gli Ordini non corrispondono l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Lo stesso articolo 87 **sospende**, per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge, **lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego**, anche dirigenziale, **ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica**. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.

Ai sensi dell'articolo 103, nel **computo dei termini** ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, **relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020**. Gli Ordini sono, in ogni caso, tenuti ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare

urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, anche i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Tali previsioni non si applicano, oltre che alle ipotesi espressamente escluse dall'articolo 103, anche ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. Si applicano, invece, ai procedimenti disciplinari nei confronti di pubblici dipendenti. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

L'articolo 107 differisce il **termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019**, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, al **30 giugno 2020**. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020.

Si invitano gli Ordini a dare massima diffusione alla presente tra gli iscritti, nonché a dare immediata attuazione ad ognuna e a tutte le disposizioni del decreto legge in oggetto, considerando che esso, ferma ogni modificazione a seguito della eventuale conversione in legge, è in vigore dal 18 marzo 2020 e che la presente informativa non ha pretesa di esaustività e seguiranno quanto prima ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

